

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI
Treviso, 3 febbraio 2012

CIRCOLARE N. 1/2012

OGGETTO: il decreto "Salva Italia"

In attesa dell'analisi da parte delle Camere del "decreto liberalizzazioni", la presente circolare intende fornire una analisi delle novità di maggior rilievo in materia fiscale contenute nel D.L. 201/2011, c.d. decreto "salva Italia".

APPLICAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE - IMU

Come noto l'art. 8, D.Lgs. n. 23/2011 contenente "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" prevede l'introduzione dell'IMU (imposta municipale propria) dal 2014.

Il Decreto in esame ne anticipa "in via sperimentale", l'applicazione a decorrere dal 2012.

L'IMU si applica agli immobili, compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze.

La base imponibile è costituita, per i fabbricati iscritti in Catasto, dalla rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per i seguenti coefficienti:

- 160 per i fabbricati del gruppo A (esclusa la categoria A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo B e delle categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10;
- 60 per i fabbricati del gruppo D e 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.

Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale rivalutato del 25% moltiplicato per 120.

L'aliquota ordinaria è prevista nella misura dello 0,76% che i Comuni potranno aumentare o diminuire dello 0,3%.

L'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è dello 0,4%, che i Comuni possono aumentare o diminuire di una misura fino allo 0,2%. È inoltre prevista una detrazione di Euro 200 per l'abitazione principale, che spetta, in caso di titolarità di più soggetti, in proporzione alla quota di possesso.

DEDUCIBILITÀ IRAP RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO

A decorrere dal periodo d'imposta **in corso al 31.12.2012 (2012** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), è possibile dedurre dal reddito d'impresa l'IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni ex art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1, D.Lgs. n. 446/97.

Tale deduzione:

- spetta ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP quale differenza tra componenti positivi e negativi del valore della produzione, ossia:

STUDIO LONGO & CARRERA

Dottori Commercialisti

Revisori Contabili

Via Tomaso da Modena, 11 – 31100 TREVISO

- le società di capitali e gli enti commerciali (art. 5, D.Lgs. n. 446/97);
- le società di persone e le imprese individuali (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97);
- gli esercenti arti e professioni, in forma individuale e associata (art. 8, D.Lgs. n. 446/97);
- le banche, società finanziarie e le imprese di assicurazione (artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 446/97);

va effettuata in base all'art. 99, TUIR, ossia secondo il principio di cassa (imposta pagata).

DEDUZIONE IRAP PER DONNE E GIOVANI

A decorrere del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011 (**2012** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), la deduzione IRAP per ciascun dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 446/97 è aumentata:

- da € 4.600 a € 10.600 se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni;
- da € 9.200 a € 15.200 se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni ed è impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.

DETRAZIONI 36% E 55%

Con l'introduzione nel TUIR del nuovo art. 16-bis, a decorrere dall'1.1.2012, è disposto il riconoscimento "a regime" della detrazione IRPEF del 36% delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio con la sostanziale conferma dell'attuale assetto normativo.

Il nuovo art. 16-bis prevede infatti che la detrazione spetta:

- per una spesa massima complessiva di € 48.000, considerando anche le spese sostenute in anni precedenti in caso di lavori che proseguono per più annualità;
- per le sole unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze, con la conseguenza che, in caso di uso promiscuo, la detrazione va ridotta del 50%;
- in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese;
- per gli interventi di:
 - manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni), manutenzione straordinaria, restauro;
 - risanamento e ristrutturazione (sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni);
 - realizzazione di box/posto auto pertinenziale;
 - restauro/risanamento/ristrutturazione su interi fabbricati eseguiti da imprese edili o cooperative;
 - edilizie per la successiva rivendita/assegnazione entro 6 mesi dalla fine dei lavori;
 - ripristino degli immobili danneggiati da eventi calamitosi;
 - eliminazione di barriere architettoniche ed interventi per favorire la mobilità di soggetti disabili;
 - prevenzione di atti illeciti da parte di terzi e infortuni domestici;
 - cablatura degli edifici, contenimento dell'inquinamento acustico, bonifica dell'amianto;
 - misure antisismiche, di messa a norma degli edifici e di risparmio energetico.

STUDIO LONGO & CARRERA

Dottori Commercialisti

Revisori Contabili

Via Tomaso da Modena, 11 – 31100 TREVISO

Nella "nuova" detrazione IRPEF del 36%, di cui all'art. 16-bis del TUIR, rientrano anche gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia.

Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

La detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è stata prorogata anche alle spese sostenute nel 2012. Rimangono ferme le regole di applicazione dell'agevolazione già vigenti nel 2011, compreso l'obbligo di ripartire la detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo.

L'ammontare massimo delle spese detraibili è pari a 54.545,45 euro (detrazione massima 30.000,00 euro).

NOVITÀ IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE

Con riferimento alle dichiarazioni relative al 2011 e annualità successive, a favore dei contribuenti soggetti agli studi di settore che:

- assolvono regolarmente gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
- risultano congrui, anche a seguito di adeguamento;
- risultano coerenti agli specifici indicatori previsti dallo studio di settore;

sono riconosciuti i seguenti benefici:

- preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici ex art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, DPR n. 600/73 e art. 54, comma 2, ultimo periodo, DPR n. 633/72;
- riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento ex art. 43, comma 1, DPR n. 600/73 e art. 57, comma 1, DPR n. 633/72;
- determinazione sintetica del reddito ex art. 38, DPR n. 600/73 solo se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno 1/3 quello dichiarato.

I contribuenti soggetti agli studi di settore che non soddisfano le 3 condizioni sopra riportate saranno oggetto di specifici piani di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate e della GdF.

I contribuenti risultano non congrui e sono privi di un c/c dedicato all'attività professionale/d'impresa saranno oggetto di controlli svolti prioritariamente con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui all'art. 32, comma 1, nn. 6-bis e 7, DPR n. 600/73, e all'art. 51, comma 2, nn. 6-bis e 7, DPR n. 633/72.

AUMENTO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IVS

A decorrere dall'1.1.2012 le aliquote contributive degli artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS sono incrementate dello 0,3% ogni anno fino a raggiungere la misura del 22%.

STUDIO LONGO & CARRERA

Dottori Commercialisti

Revisori Contabili

Via Tomaso da Modena, 11 – 31100 TREVISO

AUMENTO DELL'ALIQUTA "DI BASE" DELL'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

Viene stabilito l'aumento dallo 0,9% all'1,23% dell'addizionale regionale IRPEF "di base", cioè quella determinata dallo Stato.

L'aumento all'1,23% dell'addizionale regionale IRPEF "di base" si applica retroattivamente, a decorrere dall'anno di imposta 2011.

Alla suddetta aliquota "di base" dell'1,23%, applicabile su tutto il territorio nazionale, si aggiungono gli eventuali incrementi deliberati dalle singole Regioni, fino ad un massimo, nel 2011, dello 0,5%; il livello massimo complessivo "ordinario" dell'addizionale regionale per il 2011 diventa quindi pari all'1,73% (1,23% + 0,5%), in luogo del precedente 1,4% (0,9% + 0,5%).

"SUPER BOLLO" AUTO

A decorrere dal 2012 è dovuta un'addizionale erariale della tassa automobilistica per le autovetture e autoveicoli per il trasposto promiscuo di persone pari ad euro 20 per ogni kW eccedente i 185 kW di potenza del veicolo.

IMBARCAZIONI

A decorrere dall'1.5.2012 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di leasing di unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono tenuti al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, in proporzione alla lunghezza dello scafo.

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, Vi porgiamo i nostri migliori saluti.

Lo Studio